

Elezioni - Consigli dell'Ordine - Limite dei due mandati consecutivi - Corte di Cassazione, Ordinanza n. 38333 del 03/12/2021

Ordini Professionali - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Elezioni - Consigli dell'Ordine - Rinnovo - Disciplina - Art. 9 D.Lgs. n. 139 del 2005 - Elettorato passivo - Limitazioni - Limite dei due mandati consecutivi - Nozione - Applicazione analogica della regola forense ex art. 3 L. n. 113 del 2017 - Esclusione.

La Prima Sezione Civile di questa Corte ha affermato, nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di elezione dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'art. 9, comma 9 d.lgs. n. 139 del 2005 disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica senza eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento nelle cariche rappresentative che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell'art. 3 l. n. 113 del 2017, il quale, in tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica sia cessata prima di metà del mandato".

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/38333_12_2021_no-index.pdf